



REGOLAMENTO  
DELLE ASSEMBLEE  
DEGLI AZIONISTI



## CAPO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e, in quanto compatibile, delle assemblee degli obbligazionisti di Piovan S.p.A. (il "Regolamento").
2. Il presente Regolamento è a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società, nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari, ed è altresì reperibile sul sito internet della Società [www.piovan.com](http://www.piovan.com), nella sezione "*Investitori/Corporate Governance/Procedure e Regolamenti*".
3. Le modificazioni del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria.
- 3-4. Laddove il Consiglio di Amministrazione preveda nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto sociale, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte degli aventi diritto avverrà esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (il "TUF"), l'Assemblea sarà tenuta applicando le disposizioni normative *pro tempore* vigenti.

## CAPO II

### COSTITUZIONE

#### Art. 2

##### Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.
2. Possono assistere all'assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola assemblea.
4. Il presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della presenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

### **Art. 3**

#### **Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale ausiliario rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria almeno il giorno prima di quello fissato per l'assemblea.
6. Salvo diversa decisione del presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

### **Art. 4**

#### **Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori**

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.
2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Il presidente può tuttavia rinunciare all'assistenza del segretario ove affidi la redazione del verbale ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
4. Per il servizio d'ordine il presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.
5. Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare e assistere all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti

all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

6. Il presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
7. Il presidente dell'assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al presidente dell'assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'Assemblea.
8. Il presidente verifica e comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale da essi rappresentata. Il presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

### **CAPO III**

#### **DISCUSSIONE**

##### **Art. 5**

###### **Ordine del giorno**

1. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente Regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il presidente, se la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea non si oppone, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
2. Il presidente, con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può omettere la lettura di relazioni di amministratori, sindaci, della società di revisione o di altri documenti, messi a disposizione degli azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'assemblea.

##### **Art. 6**

###### **Interventi e repliche**

1. Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo. Il presidente, prima di dare inizio alla discussione, dà conto per ciascun punto, delle domande eventualmente pervenute prima dell'assemblea e delle

risposte eventualmente fornite.

2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto ed il rappresentante comune degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.
3. Il presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.
4. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
6. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi ed a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere e, nel caso di interventi che si dilunghino oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti all'ordine del giorno può togliere la parola e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione. L'azionista allontanato può essere riammesso con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il presidente dichiara chiusa la discussione.

#### **Art. 7**

##### **Sospensione e rinvio dell'assemblea**

1. I lavori dell'assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il presidente dell'assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'assemblea non si opponga, con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 3 (tre) ore o al diverso periodo determinato dall'assemblea con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la

prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a trenta giorni.

#### **Art. 8**

##### **Poteri del presidente**

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal presidente.
2. Il presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
3. Il presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

#### **CAPO IV**

##### **VOTAZIONE**

#### **Art. 9**

##### **Operazioni preliminari**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione a norma del presente Regolamento.
2. Il presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 10**

##### **Votazione**

1. Il presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando di norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal consiglio di amministrazione.
2. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Il presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Le votazioni su liste di regola sono effettuate mediante schede riproducenti

i nomi dei candidati; le schede devono comunque essere riferibili ai singoli intervenuti.

3. Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli intervenuti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente Regolamento e dal Presidente dell'Assemblea.
4. I legittimati che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione.
5. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

## **CAPO V**

### **CHIUSURA DEI LAVORI**

#### **Art. 11**

##### **Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il presidente dichiara chiusa la riunione.

## **CAPO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 12**

##### **Disposizioni finali**

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.







Regolamento delle assemblee degli  
azionisti di Piovan S.p.A.

PIOVAN S.p.A.  
Via delle Industrie 16 – 30036  
Santa Maria di Sala (VE) - Italia